

CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini"-CNR, con sede in Via dei Taurini 19, Roma, nella persona del suo Direttore, e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma Tre", con sede in Via Ostiense 163, Roma, nella persona del suo Direttore, anche denominati le Parti;

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l'1 agosto 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101), e in particolare l'art. 26, comma 3, lettera a) ove si prevede, in relazione alle convenzioni operative, che *"qualora la collaborazione sia prevista dagli strumenti di programmazione il direttore di istituto procede alla sottoscrizione degli atti per il perfezionamento della stessa e ne dà comunicazione al direttore di dipartimento"*;

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Roma Tre emanato con decreto rettorale n.333 del 14/02/2020;

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 24 settembre 2019 tra il CNR e l'Università degli studi Roma Tre, approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente nelle riunioni in data, e in data....., e in particolare l'art. 8, che nella lettera a) prevede la stipulazione di Convenzioni operative per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca, anche per *“definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e all'interno dell'Università”*;

Visto il parere espresso dal Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del CNR;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre nella riunione in data

convengono e stipulano quanto segue:

CONSIDERATO

- a) che in data 24 settembre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra CNR e Università Roma Tre che ribadisce la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di meglio perseguire, ciascuna delle Parti, il proprio fine istituzionale;
- b) che ISSIRFA-CNR e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre intendono rafforzare la collaborazione, già esistente sulla base di un Accordo quadro stipulato in data 24 settembre 2019, al fine di realizzare iniziative di ricerca scientifica che riguardano tematiche di reciproco interesse;
- c) che con nota dell'ANVUR pubblicata sul relativo sito internet è stato reso noto l'“Elenco dei progetti dei Dipartimenti ammessi a finanziamento per Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027”, e che tra questi Dipartimenti rientra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre;

- d) che nel progetto deliberato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre per accedere al predetto finanziamento rientra espressamente la costituzione di un *“Osservatorio sui processi di sviluppo delle democrazie europee, che, con carattere interdisciplinare (giuridico, politico, sociologico), operi come strumento di indagine, acquisizione di dati ed elaborazione di riflessioni sui processi evolutivi dei regimi politici europei nel contesto delle singole realtà nazionali nonché al livello dell'Unione europea”*;
- e) che nelle finalità istituzionali dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR) rientra l'analisi delle problematiche connesse al regionalismo, al federalismo, e alle autonomie locali, al decentramento territoriale e al governo multilivello delle collettività, concernenti sia l'Italia che il panorama europeo, comparato e internazionale, e affrontate con un approccio di carattere multidisciplinare, disponendo di rilevanti competenze sia nel diritto costituzionale, pubblico e regionale, che nelle scienze economico-finanziarie, sociali e geografiche, così come previsto dal decreto costitutivo adottato dal Presidente del CNR in data 22/6/2010, ove si fa riferimento, in particolare, alle seguenti *“aree tematiche”* in cui l'Istituto svolge attività di ricerca: *“Pluralismo sociale ed autonomie nelle esperienze costituzionali contemporanee”*, *“Relazioni intergovernative (tra tutti i livelli di governo: UE, Stato, sistema delle autonomie) di tipo funzionale”*, e *“Relazioni intergovernative di tipo funzionale”*;
- f) che nel Piano Triennale di Attività 2021-2023 del CNR, approvato dal Consiglio di amministrazione il 21 dicembre 2021, è programmato che, nell'ambito dell'area strategica di pertinenza dell'Istituto indicato in premessa, e cioè *“Area strategica: Sistemi giuridici e processi di innovazione istituzionale, tecnologica e organizzativa”*, vi sia un apposito ambito di attività di ricerca concernente *“Innovazione, democrazia, etica e diritto”* e che *“ha per oggetto quelle attività di ricerca che concernono l'analisi dei processi di innovazione – istituzionali, organizzativi e tecnologici - in collegamento ai principi e i valori fondanti del sistema democratico con particolare riferimento agli ordinamenti caratterizzati dal decentramento”*;
- g) che per le finalità precisate ai punti d) ed e) che precedono, ISSIRFA-CNR e Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche che possono essere utilmente impiegate nell'ambito di un progetto comune connesso alle attività svolte nel costituendo *“Osservatorio sui processi di sviluppo delle democrazie europee”* anche in coerenza con gli

obiettivi della programmazione delle attività di ricerca stabiliti dal CNR,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

Art. 2 Obiettivi

ISSIRFA-CNR e Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre individuano nel progetto di ricerca denominato "*Osservatorio sui processi di sviluppo delle democrazie europee*", un obiettivo comune da perseguire nell'ambito della Convenzione-quadro di cui alle premesse apportando ciascuno, nello svolgimento delle relative attività di ricerca, le risorse descritte nell'articolo successivo.

Art. 3 Impegni delle Parti

Per l'esecuzione del progetto di ricerca sopra evidenziato, in applicazione della Convenzione-Quadro, si conviene che:

- il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre si impegna a:
 1. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la parte di propria competenza in relazione ai programmi di ricerca collegati al progetto comune;
 2. a sviluppare con il personale dell'Istituto del CNR attività congiunte di ricerca nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con riferimento al progetto comune per la durata della presente collaborazione;
 3. consentire al personale operante presso l'Istituto del CNR l'accesso nei locali del Dipartimento per lo svolgimento delle attività di ricerca collegate al progetto di cui all'articolo 2 della presente Convenzione operativa;

- l'ISSIRFA si impegna a:
 1. provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la parte di competenza in relazione ai programmi di ricerca collegati al progetto comune;

2. a sviluppare con il personale dell'Università attività congiunte di ricerca nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con riferimento al progetto comune per la durata della presente collaborazione;
3. consentire al personale operante presso il Dipartimento l'accesso nei locali dell'Istituto del CNR per lo svolgimento delle attività di ricerca collegate al progetto di cui all'articolo 2 della presente Convenzione operativa.

Art. 4 Responsabili del Progetto

Per il Progetto di ricerca di cui all'art. 2, l'ISSiRFA e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre provvedono, di comune accordo, alla nomina dei Responsabili nelle persone del Prof. Giulio Salerno e del Prof. Francesco Rimoli.

I Responsabili del progetto di ricerca dovranno produrre periodicamente, e comunque almeno con cadenza annuale, all'Istituto del CNR e al Dipartimento dell'Università una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca, evidenziando i risultati conseguiti.

I Responsabili, nell'adempimento delle loro funzioni, potranno essere coadiuvati da dipendenti del CNR e dell'Università.

Art. 5 Proprietà intellettuale

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare il progetto comune nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 6 Trattamento dati personali

L'ISSIRFA-CNR e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre procedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016.

Art. 7 Durata e modifiche

La presente convenzione ha la durata di anni due, e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa. Tre mesi prima della scadenza le parti esamineranno la possibilità di suo rinnovo con atto scritto, qualora ancora sia vigente o sia stata rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione operativa venissero a modificarsi i presupposti per i quali la stessa è stata stipulata o si ritenesse opportuno rivedere i suoi termini, le parti procederanno di comune intesa attraverso atto scritto.

Art. 8 Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 9 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola della presente convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 10 - Cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 11 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 12 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Data

Per l'ISSIRFA-CNR

Per il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli studi "Roma Tre"